



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e, in particolare, l’articolo 180 che prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria;

VISTA la legge 28 febbraio 1986 n. 41 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”* e, in particolare, l’art. 20, comma 6, secondo cui *“la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l’articolo 11 rubricato *“rivalutazione delle rendite”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell’INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell’INAIL;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la circolare 10 luglio 2001, n. 66, emanata dalla già Direzione Generale per l'impiego, concernente *"Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità"*;

VISTO il proprio decreto n. 48/2019 del 15 maggio 2019 concernente *"Assegno di incollocabilità. Rivalutazione annuale dal 1 luglio 2019"* con il quale *"l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1 luglio 2019, nella misura di euro 262,06"*.

VISTA legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale prevede che *"con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del 21 maggio 2020 recante: *"Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2020"*, con la quale, sulla base della relazione del Direttore generale dell'Istituto medesimo del 15 maggio 2020, è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2020, l'importo dell'assegno di incollocabilità, nella misura di euro 263,37 in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019, pari a 0,5 per cento;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS-IGESPES, espresso con nota n. 79017 del 1° giugno 2020;

RITENUTO di confermare l'importo dell'assegno di incollocabilità così come previsto nella citata delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 11 del 21 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1

(importo mensile assegno di incollocabilità)

1. L'importo dell'assegno mensile di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito della rivalutazione per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, è determinato in euro 263,37.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 11 GIU 2020

Nunzia Catalfo